NUOVO ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2

Equiparazione degli operai agli impiegati

Gli operai delle aziende postelegrafoniche sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati inquadrati nelle stesse categorie professionali e sono assoggettati alle stesse norme dello stato giuridico.

Versione in vigore dal 22 aprile 1979, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico
Estremi	Legge 3 aprile 1979, n. 101
Capo	I — Ordinamento del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-del-personale-delle-aziende-dipendenti-dal/art-2-equiparazione-degli-operai-agli-impiegati

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it